Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). *L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1975, n. 977.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino . Pag. 3220

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. 151.

Autorizzazione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, in Roma, ad acquistare un immobile . Pag. 3222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 152.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Immacolata Concezione », in Lauria Inferiore Pag. 3222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 153.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto S. Giuseppe », in Portici , Pag. 3222

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso . Pag. 3222

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Riconoscimento nei confronti della Società porcellane Richard-Ginori, in Milano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Pag. 3222

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio non compresi in tariffa vita in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances générales de France-vie », in Parigi e abrogazione di una tariffa vita a suo tempo autorizzata alla predetta rappresentanza . . . . Pag. 3223

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pepto Kola », della ditta Laboratori italiani Robin, in Milano. (Decreto di revoca n. 4730/R) . . . . Pag. 3223

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aceto xifenil Kuba », della ditta Laboratorio Kuba - Habana (Cuba). (Decreto di revoca n. 4735/R) . . . . Pag. 3224

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cresopirine », della ditta Laboratori Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4756/R) . . . . Pag. 3224

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciocarpina arseno-vitaminica », della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal, in Roma. (Decreto di revoca n. 4731/R). Pag. 3225

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glucocalcio D », della ditta Istituto Franco Tosi, in Milano. (Decreto di revoca n. 4736/R) . . . . Pag. 3225

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kemobolin », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4757/R) Pag. 3225

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodofenil », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4734/R) . . Pag. 3226

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Melsedin », della ditta Dott. Formenti, in Milano. (Decreto di revoca numero 4759/R) Pag. 3226

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.
Approvazione tassi di premio in estensione a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino . . Pag. 3227

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro . Pag. 3227

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1976.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ravenna, per l'esattoria di Ravenna, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici . Pag. 3227

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.
Autorizzazione alla società « Ferbit-Consult S.p.a. », in Biella, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione Pag. 3228

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta l'Euterapica S.p.a., in Torino . . Pag. 3228

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica F.lli Palombo, in Vallerotonda. Pag. 3228

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Determinazione del contributo capitario per l'anno 1975 per l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati. Pag. 3229

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972 . . . . . Pag. 3230
Scambio degli strumenti di ratifica del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e l'Australia, concluso a Canberra il 28 novembre 1973 . . . . Pag. 3230

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale Pag. 3230
Esito di ricorsi . . . . . Pag. 3230

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 3230

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avvisi di rettifica. Pag. 3230

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Leporano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3231
Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3232
Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3232
Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3233

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3233
Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Sarego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
- Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3234
Autorizzazione al comune di Rocchetta a Volturno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 3235
Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3235
Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 3235
Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3235

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3235

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze:

Concorso, per esami, a dieci posti di assistente idraulico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico Pag. 3236

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a posti nella organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza Pag. 3239

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Bologna . . . . Pag. 3239

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Cagliari . . . . Pag. 3239

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto della corte di appello di Catania . . . . Pag. 3239

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto della corte di appello di Firenze . . . . Pag. 3239

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova per le esigenze dei compartimenti di Verona e Trieste . . . . Pag. 3239

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di direttore di laboratorio, carriera direttiva, presso lo Istituto nazionale di ottica, in Firenze . . . Pag. 3240

Ministero della sanità:

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie . . . . . . Pag. 3240

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a trentotto borse di studio in tema di malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia . . . . Pag. 3240

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a trentotto borse di studio in tema di malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia . . . . . Pag. 3241

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . Pag. 3241

Ospedale « S. Giuseppe » di Marino: Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale . . . . Pag. 3241

Ospedale « S. Maria Goretti » di Latina: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 3242

Ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare . . . . Pag. 3242

Ospedali riuniti di Napoli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattordici posti di assistente di pediatria. Pag. 3242

Istituti ospedalieri di Modena: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia . . Pag. 3242

Ospedale maggiore di Modica: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria . . . . Pag. 3242

Ospedale degli infermi di Conselice: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica con funzioni di capo servizio . . . . Pag. 3242

Ospedale « A. M. Sgobba » di Noci: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia . . . . . . Pag. 3242

Ospedali di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3243

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia. Pag. 3243

Ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo. Pag. 3243

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 54.

Approvazione dello statuto della comunità montana della Valle Roveto . . . . Pag. 3243

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 55.

Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione fino a 3.000 abitanti . . Pag. 3243

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 56.

Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne . . . . Pag. 3244

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 57.

Concessione di contributi agli enti locali per il pagamento di compensi per revisione di prezzi contrattuali di opere pubbliche . . . . Pag. 3245

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 58.

Compensi ed indennità spettanti ai componenti delle commissioni e dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri e norme sul collegio dei revisori Pag. 3246

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 59.

Variazione al bilancio di previsione 1975 (primo provvedimento) . . . . Pag. 3247

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 60.

Rendiconto finanziario generale per gli esercizi 1972 e 1973. Pag. 3247

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 61.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione in agricoltura . . . . . Pag. 3247

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 29 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 5 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3563)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **977**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 92 a 103, relativi alla scuola speciale per tecnici di laboratorio che muta denominazione in « Scuola speciale per tecnici di analisi di laboratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per tecnici di analisi di laboratorio

Art. 92. — Presso le facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino è annessa una scuola per l'istruzione teorica e l'addestramento pratico di coloro che aspirano alla qualifica di tecnico di analisi di laboratorio.

Art. 93. — L'organizzazione e la direzione della scuola è affidata ad un comitato tecnico costituito dal preside più anziano in ruolo di una delle due suddette facoltà, e da due professori ufficiali. Detto comitato dura in carica tre anni. Il preside funge di diritto da direttore dei corsi e nomina i componenti del comitato tecnico.

Art. 94. — Il corso ha la durata di tre anni e possono essere ammessi annualmente ottanta allievi.

Art. 95. — Agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione e dalla gestione della scuola provvede l'Università con i propri fondi di bilancio e con eventuali contributi dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nonchè con i proventi delle tasse a carico degli allievi iscritti. La tassa di immatricolazione è fissata in lire 5.000, la tassa annuale di frequenza in L. 60.000, da versarsi in due rate di cui la prima all'atto della iscrizione. I contributi di laboratorio sono fissati in lire 80.000 per anno, anche essi da versarsi in due rate di cui la prima all'atto dell'iscrizione, e possono essere variati, su proposta del comitato tecnico, dal consiglio di amministrazione dell'Università. La tassa di diploma è fissata in L. 15.000 da pagarsi al ritiro dell'attestato finale.

Art. 96. — Le domande di ammissione in carta bollata devono essere presentate, nei termini stabiliti, alla segreteria della facoltà di farmacia.

La firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968; i requisiti che dovranno essere posseduti dagli aspiranti sono i seguenti:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) diploma di scuola media superiore di 2° grado;

c) buona costituzione fisica e vaccinazione antitifica.

I requisiti suddetti saranno accertati secondo la procedura stabilita dalla legge surrichiamata, ad eccezione di quelli di cui ai punti b) e c) per i quali l'interessato dovrà produrre rispettivamente l'originale o copia autentica del titolo di studio conseguito ed un certificato rilasciato dal medico provinciale e dall'ufficio sanitario o da un ufficiale medico militare.

Per i dipendenti dell'Università i requisiti verranno accertati di ufficio. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di iscrizione di cui all'articolo 95. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dall'art. 88 il comitato tecnico provvederà alla scelta dei candidati sulla base dei titoli presentati e di esami di ammissione. In qualsiasi momento, sia prima che dopo l'ammissione al corso, il comitato tecnico potrà disporre accertamenti sanitari.

Art. 97. — La frequenza degli allievi è obbligatoria tanto per le lezioni quanto per le esercitazioni ed il tirocinio pratico. Non potranno essere ammessi allo esame finale gli allievi che avranno accumulato un numero di assenze superiore ad un terzo delle lezioni. In complesso gli allievi non potranno essere occupati per teoria e pratica più di sei ore al giorno complessivamente.

Art. 98. — Il direttore della scuola vigila sul buon andamento didattico e disciplinare dei corsi. Egli ha il compito:

a) di convocare periodicamente o presiedere il collegio degli insegnanti per l'esame dell'andamento del corso, per gli scrutini e per ogni eventuale proposta di riforma e miglioramenti;

b) di sottoporre all'amministrazione dell'Università, sentito il comitato tecnico, le proposte per la nomina degli insegnanti e per ogni provvedimento inerente alla organizzazione del corso;

c) di fissare all'inizio del corso il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, nonchè la destinazione degli allievi a turni per il tirocinio.

Art. 99. — Gli insegnanti della scuola rispondono direttamente al direttore della regolarità dell'insegnamento delle rispettive materie.

Essi sono scelti di norma tra il personale delle facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali e, se necessario, da istituti universitari, da reparti ospedalieri e da enti pubblici esercitanti attività laboratoristiche. Essi sono retribuiti nella misura che verrà stabilita su proposta del comitato tecnico dal consiglio di amministrazione.

Art. 100. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi.

Questi comprenderanno prove scritte, orali e pratiche e si svolgeranno dinnanzi ad una commissione composta da tre professori nominati dal comitato tecnico, le votazioni saranno espresse in trentesimi. Gli iscritti alla fine del terzo anno di corso che avranno superato tutti gli esami saranno ammessi all'esame di diploma che consiste in una prova pratica e nella discussione di una tesi teorica e dovrà essere preventivamente approvata dal direttore della scuola e che verrà svolta dinnanzi ad una commissione di sette membri nominata dal comitato tecnico e di cui fanno parte di diritto i componenti del suddetto.

La votazione finale di diploma viene espressa in settantesimi.

Art. 101. — In caso di grave infrazione disciplinare l'allievo potrà essere allontanato dalla scuola in qualsiasi momento su proposta motivata del direttore.

Art. 102. — Oltre il compenso per le lezioni, potrà essere assegnato al direttore della scuola ed ai membri del comitato tecnico un compenso forfettario per la direzione didattica. Le spese per il funzionamento delle commissioni di esame verranno liquidate volta per volta con provvedimento amministrativo.

Programma di insegnamento

Art. 103. — Gli insegnamenti teorici e pratici impartiti nella scuola per tecnici di analisi di laboratorio sono i seguenti:

1° *Anno*:

fisica;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
anatomia umana normale;
chimica analitica;
igiene generale ed ospedaliera;
tecniche di laboratorio I;
ematologia I.

2° *Anno*:

biochimica I;
fisiologia I;
microbiologia e sierologia;
patologia generale I;
tecniche di laboratorio II;
nozioni di legislazione sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;
cito-istopatologia I.

3° *Anno*:

biochimica II;
fisiologia II;
virologia;
metodiche radioisotopiche;
patologia generale II;
tecniche di laboratorio III;
cito-istopatologia II;
metodiche dell'analisi statistica e dell'automazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. **151.**

Autorizzazione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù - A.I.G., in Roma, viene autorizzata ad acquistare in proprietà dalla sig.ra Regina Passarotto l'immobile, da adibire ad albergo per la gioventù, ubicato nel comune di Asiago (Vicenza), località Costalunga Ekar, contraddistinto in catasto con il mappale n. 160 (già n. 53), al prezzo di L. 75.000.000, comprensivo di tutti i beni mobili contenuti nell'esercizio alberghiero funzionante nello stesso immobile.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **152.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Immacolata Concezione », in Lauria Inferiore.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Immacolata Concezione » della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Lauria Inferiore (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **153.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto S. Giuseppe », in Portici.

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto S. Giuseppe » della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 14

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, con cui è stato istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1973, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con scadenza al 28 febbraio 1975;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1974, con il quale veniva chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Scaletta, dimissionario, il dott. Giuseppe Frusteri;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1973, con il quale veniva chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, quale rappresentante dell'amministrazione provinciale di Torino, in sostituzione del dott. Serafino Massari, dimissionario, il sig. Eugenio Bozzello;

Viste le designazioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta e considerata, in mancanza delle relative designazioni, la opportunità di confermare i rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'amministrazione provinciale di Torino in carica nel collegio dei revisori scaduto il 28 febbraio 1975;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio sono nominati revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso i signori:

Membri effettivi:

Sommazzi dott. Silvio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Frusteri dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

Machet rag. Pietro, rappresentante del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Peretto rag. Dante, rappresentante dello stesso consiglio regionale;

Bozzello Eugenio, rappresentante dell'amministrazione provinciale di Torino.

Membri supplenti:

Chabod dott. Remo, rappresentante del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Ferrero rag. Riccardo, rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Riconoscimento nei confronti della Società porcellane Richard-Ginori, in Milano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla Società porcellane Richard-Ginori per poter beneficiare, limitatamente ai predetti stabilimenti, delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della Società porcellane Richard-Ginori, azienda con più di 500 dipendenti, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società ceramica italiana Richard-Ginori, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4346)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio non compresi in tariffa vita in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances générales de France-vie », in Parigi e abrogazione di una tariffa vita a suo tempo autorizzata alla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances générales de France-vie », con sede in Parigi, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio relativi ad altra tariffa vita in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonché i tassi di premio relativi ad altra tariffa vita in vigore pure qui di seguito descritta presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Assurances générales de France-vie », con sede in Parigi:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante di un capitale crescente del 10 % del capitale iniziale dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvato con decreto ministeriale 8 gennaio 1968).

Art. 2.

E' abrogata la tariffa di assicurazione sulla vita qui di seguito descritta a suo tempo autorizzata alla predetta rappresentanza:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1960).

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pepto Kola », della ditta Laboratori italiani Robin, in Milano. (Decreto di revoca n. 4730/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 8010 la specialità medicinale denominata « Pepto Kola » nella confezione sciroppo in flacone da 250 cc, a nome della ditta Laboratori italiani Robin, con sede in Milano, via G. Govone, 66, e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, successivamente modificata nella composizione con decreti in data 13 dicembre 1960 e 26 luglio 1966;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di calcio riscontrata non corrisponde alla quantità dichiarata in etichetta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pepto Kola » nella confezione sciroppo in flacone da 250 cc. e registrata al n. 8010 in data 27 luglio 1953, e successivamente modificata nella composizione con decreti in data 13 dicembre 1960 e 26 luglio 1966 a nome della ditta Laboratori italiani Robin di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4536)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aceto xifenil Kuba », della ditta Laboratorio Kuba - Habana (Cuba). (Decreto di revoca n. 4735/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 luglio 1951 e 5 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 5071 e 5071/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Aceto xifenil Kuba » compresse adulti e la relativa serie compresse per bambini a nome della ditta Laboratorio Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aceto xifenil Kuba » compresse adulti nonché della relativa serie compresse per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 5071 e 5071/1, con provvedimenti in data 5 luglio 1951 e 5 settembre 1961, a nome della ditta Laboratorio Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4540)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cresopirine », della ditta Laboratori Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4756/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 aprile 1953, con il quale venne registrata al n. 7691 la specialità medicinale denominata « Cresopirine » a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specailità medicinale denominata « Cresopirine », registrata al n. 7691 in data 11 aprile 1953, a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciocarpina arseno-vitaminica », della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal, in Roma. (Decreto di revoca n. 4731/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 novembre 1955, con il quale venne registrata al n. 10620/*B* la specialità medicinale denominata « Calciocarpina arseno-vitaminica » compresse (categoria) a nome della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli, 21, e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciocarpina arseno-vitaminica » compresse (categoria), registrata al n. 10620/*B* in data 22 novembre 1955, a nome della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli, 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glucocalcio D », della ditta Istituto Franco Tosi, in Milano. (Decreto di revoca n. 4736/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 1° aprile 1955, con il quale venne registrata al n. 9885 la specialità medicinale denominata « Glucocalcio D », nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc. + fiale 10 × 1 cc., fiale 6 × 4 cc. + fiale 6 × 1 cc. e fiale 6 ×9 cc. + fiale 6 × 1 cc., a nome della ditta Istituto Franco Tosi, con sede in Milano, via Settala, 8 (ora via L. di Breme, 26), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clucocalcio D », nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc. + fiale 10 × 1 cc., fiale 6 × 4 cc. + fiale 6 × 1 cc. e fiale 6 × 9 cc. + fiale 6 × 1 cc., registrata al n. 9885 in data 1° aprile 1955, a nome della ditta Istituto Franco Tosi, con sede in Milano, via L. di Breme, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4539)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kemobolin », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4757/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali in data 3 maggio 1960 e 23 novembre 1960, con i quali fu registrata, al n. 17023, la specialità medicinale denominata « Kemobolin » (confetti), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 17023 della specialità medicinale denominata « Kemobolin » (confetti), concessa, con provvedimenti in data 3 maggio 1960 e 23 novembre 1960, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i componenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodofenil », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4754/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 febbraio 1955 e 3 giugno 1955, con i quali furono registrate, ai numeri 9785 e 9785/*A*, rispettivamente la specialità medicinale « Jodofenil » (compresse) e relativa categoria « Jodofenil » (supposte), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini di Casteggio (Pavia), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164, e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni n. 9785 e 9785/*A*, concesse, rispettivamente con provvedimenti in data 28 febbraio 1955 e 3 giugno 1955, alla specialità medicinale « Jodofenil » (compresse) e relativa categoria « Jodofenil » (supposte), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini di Casteggio (Pavia), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4541)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Melsedin », della ditta Dott. Formenti, in Milano. (Decreto di revoca numero 4759/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 dicembre 1964, con il quale venne registrata al n. 19812 la specialità medicinale denominata « Melsedin », nelle confezioni da 20 e 25 compresse, a nome della ditta Dott. Formenti, con sede in Milano, via Correggio, 45, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale venne revocata, in seguito a rinuncia, la sola confezione da 25 compresse, della specialità medicinale in questione;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Melsedin », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 19812, in data 7 dicembre 1964, a nome della ditta Dott. Formenti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione tassi di premio in estensione a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe precedentemente autorizzate, nonché di tassi di premio, in estensione di tariffe attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di analoghe precedentemente autorizzate, nonché di tassi di premio, in estensione di tariffe attualmente in vigore presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 14/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968, n. 6125);

tariffa 13/1, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1968, n. 6125);

tariffa 18/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 5 aprile 1968, n. 6163);

tariffa 19/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1968, n. 6125);

tariffa 81, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 5 aprile 1968, n. 6163).

Roma, addì 29 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 155;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastinu ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Melis rag. Efisio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bassu dott. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corda Luigi, Lai Paolo, Gungui Albino, Ladu Giuseppe, Satta Paolo, Marongiu Tomaso e Deiara Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Valle Giancarlo, Arcadu Antonio e D'Alessandro dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gemin Piergiorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4548)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ravenna, per l'esattoria di Ravenna, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Ravenna ha chiesto, per l'esattoria di Ravenna, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Ravenna, titolare dell'esattoria di Ravenna, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Autorizzazione alla società « Ferbit-Consult S.p.a. », in Biella, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Ferbit-Consult S.p.a. », con sede in Biella (Vercelli), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Ferbit-Consult S.p.a. », con sede in Biella (Vercelli), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta l'Euterapica S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 2598 e n. 4735 rispettivamente in data 29 maggio 1959 e 22 maggio 1970 la ditta l'Euterapica S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Moncalvo, 29, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1975, con la quale il comando dei carabinieri del N.A.S. ha comunicato che l'officina predetta non svolge più alcuna attività produttiva di preparazioni farmaceutiche e che le attrezzature tecniche sono state smantellate;

Considerato che pertanto sono venuti a mancare i requisiti di idoneità;

Decreta:

E' revocata alla ditta l'Euterapica S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Moncalvo, 29, concessa con decreti numeri 2598 e 4735 rispettivamente in data 29 maggio 1959 e 22 maggio 1970.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica F.lli Palombo, in Vallerotonda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli

indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687261 del 27 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica F.lli Palombo, con sede in Vallerotonda (Frosinone);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1974 e 1975, dai quali risulta che l'impresa, nel biennio, ha acquistato dall'Enel energia elettrica per quantitativi rispettivamente di 117.600 kWh e 621.200 kWh;

Vista la nota in data 20 gennaio 1976, con la quale l'impresa suddetta ha comunicato che a partire dal 7 aprile 1975 ha cessato di produrre energia elettrica, ricorrendo, per sopperire al fabbisogno della propria utenza, esclusivamente ad energia di acquisto;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che l'impresa predetta svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'anzidetta attività di distribuzione dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che tale situazione lesiva deve essere rimossa a termine del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica F.lli Palombo, con sede in Vallerotonda (Frosinone), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica F.lli Palombo, con sede in Vallerotonda (Frosinone), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa F.lli Palombo, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Determinazione del contributo capitario per l'anno 1975 per l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1975 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1974, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1975;

Decreta:

Per l'anno 1975 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

Il 9 aprile 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 ottobre 1974, n. 535, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 15 novembre 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

In conformità dell'art. 4, l'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 1976.

(4837)

Scambio degli strumenti di ratifica del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e l'Australia, concluso a Canberra il 28 novembre 1973.

Il 9 aprile 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 ottobre 1975, n. 655, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e l'Australia, concluso a Canberra il 28 novembre 1973.

In conformità dell'art. XXVI, il trattato entra in vigore il 10 maggio 1976.

(4838)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Eugenio Tonielli, nato a Rimini (Forlì) il 7 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 11 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4879)

Il dott. Franco Vergani, nato a Milano il 27 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 19 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(4880)

Il dott. Giovanni Mangiullo, nato a Brindisi il 13 ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 20 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4881)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 399, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 5 aprile 1974, n. 3133/70, il ricorso straordinario proposto dal prof. Salvatore Ciaravino, avverso la graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento delle materie giuridiche per l'anno scolastico 1969-70 nella provincia di Trapani, nonchè avverso la decisione adottata il 9 ottobre 1969 dalla commissione ivi operante ex art. 11 della legge n. 282/69.

(4628)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 32, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 28 febbraio 1975, n. 2191/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. Ferrera Salvatore — titolare nelle scuole medie, aspirante ad ottenere il « comando » negli istituti di istruzione tecnica — avverso la decisione 17 febbraio 1970, n. 993, emessa dalla commissione provinciale dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Torino, nonchè avverso la nota ministeriale n. 988 del 9 maggio 1970.

(4629)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 326 del 27 febbraio 1976, relativa alle assegnazioni di valuta per viaggi all'estero.

(4885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 aprile 1976, concernente prezzi di obiettivo e di intervento per il tabacco in foglia, prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli e premi validi per la campagna di commercializzazione 1974-75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1976, sono apportate le seguenti rettifiche:

nelle premesse a pag. 2886 (rigo 12) al primo « Considerato » dove è scritto: « decorrono dal 15 marzo *1975* » leggasi: « decorrono dal 15 marzo *1976* »;

all'art. 1 (rigo 9) e all'art. 2 (rigo 7) dove è scritto: « a decorrere dal 15 marzo *1975* » leggasi: « a decorrere dal 15 marzo *1976* »;

il prezzo di intervento della varietà Round tip., Scafati, Sumatra, di grado A, anzichè: « *75.663* » deve leggersi: « *756.663* ».

(5079)

Nel decreto ministeriale 9 aprile 1976, concernente prezzi di obiettivo e di intervento per il tabacco in foglia, prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli e premi validi per la campagna di commercializzazione 1975-76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1976, a pag. 2887, nel penultimo comma delle premesse, dove è scritto: « decorrono dal 15 marzo *1975* » leggasi: « decorrono dal 15 marzo *1976* ».

(5080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Leporano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Leporano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855/M)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871/M)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1835/M)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 241.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825/M)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826/M)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827/M)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828/M)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829/M)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830/M)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1833/M)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1834/M)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1839/M)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841/M)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 58.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1842/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1843/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Santo Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844/M)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846/M)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1847/M)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1848/M)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Colledimacine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1849/M)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, il comune di Cisano sul Neva (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1850/M)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1852/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di San Martino in Rio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1853/M)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854/M)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.771.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857/M)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858/M)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859/M)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.196.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860/M)

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 708.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1862/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.736.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863/M)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 888.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864/M)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865/M)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.885.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866/M)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 647.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867/M)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 681.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868/M)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945; n. 51.

(1869/M)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872/M)

Autorizzazione al comune di Sarego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Sarego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873/M)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874/M)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875/M)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.010.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876/M)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.559.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.040.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880/M)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.698.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881/M)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Cusano Milanino (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 535.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884/M)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1836/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta a Volturno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Rocchetta a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1837/M)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Vastogirardi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1838/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840/M)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1851/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 26 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	893 —	893 —	895 —	893 —	893 —	893,05	893,10	893 —	893 —	893 —
Dollaro canadese .	907 —	907 —	907 —	907 —	906,93	906,95	907 —	907 —	907 —	907 —
Franco svizzero .	353,74	353,74	354 —	353,74	353,59	353,70	353,62	353,74	353,74	353,75
Corona danese .	148 —	148 —	147 —	148 —	147,68	147,95	147,70	148 —	148 —	148 —
Corona norvegese .	162,80	162,80	163 —	162,80	162,76	162,70	162,77	162,80	162,80	162,80
Corona svedese .	203,08	203,08	203 —	203,08	203,04	203,05	203,12	203,08	203,08	203,10
Fiorino olandese	332,23	332,23	332 —	332,23	332,27	332,20	332,35	332,23	332,23	332,25
Franco belga .	22,895	22,895	22,90	22,895	22,89	22,85	22,89	22,8925	22,8925	22,90
Franco francese	191,49	191,49	191,25	191,49	191,50	191,45	191,48	191,49	191,49	191,50
Lira sterlina .	1619 —	1619 —	1620 —	1619 —	1617,22	1619,10	1619,25	1619 —	1619 —	1619 —
Marco germanico .	352,11	352,11	352 —	352,11	352 —	352,10	351,80	352,11	352,11	352,10
Scellino austriaco .	49,2325	49,2325	49,05	49,2325	49,24	49,20	49,25	49,2325	49,2325	49,25
Escudo portoghese	30,07	30,07	30,05	30,07	30,11	30,05	30,05	30,07	30,07	30,05
Peseta spagnola .	13,255	13,255	13,27	13,255	13,25	13,25	13,2625	13,255	13,255	13,25
Yen giapponese .	2,977	2,977	2,98	2,977	2,98	2,97	2,9799	2,977	2,977	2,95

Media dei titoli del 26 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	96,200
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,250
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria) .	91,950
» 5 % (Città di Trieste) .	90,450
» 5 % (Beni esteri) .	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,600
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,050
» poliennali 7 % 1978 .	92,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA .	893,05
Dollaro canadese .	907 —
Franco svizzero	353,68
Corona danese .	147,85
Corona norvegese .	162,785
Corona svedese .	203,10
Fiorino olandese .	332,29
Franco belga .	22,891

Valuta	
Franco francese	191,485
Lira sterlina .	1619,125
Marco germanico .	351,955
Scellino austriaco .	49,242
Escudo portoghese .	30,06
Peseta spagnola .	13,259
Yen giapponese .	2,978

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a dieci posti di assistente idraulico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame dei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve dei posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di assistente idraulico in prova, nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico da ripartire tra le sedi sottoindicate nel modo che segue:

	Numero dei posti
Lucca	2
Reggio Emilia	1
Milano	1
Torino (amministrazione generale canali Cavour)	6

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede assegnatagli;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché nel comma secondo dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è in corso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, secondo i casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della stessa legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale appartengono.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dello art. 15, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale;

prova pratica: disegno quotato in pianta, sezioni e prospetti in scala, di oggetti o manufatti;

colloquio su nozioni di:

costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta e quella pratica si svolgeranno rispettivamente nei giorni 25 e 26 giugno 1976 alle ore otto ed avranno luogo in Torino, presso la direzione zona Totocalcio, via Colli, 7.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le suddette prove nella sede indicata, nei giorni stabiliti dal presente decreto, senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede diversa, qualora i locali indicati al primo comma del presente articolo risultino non sufficientemente capienti o per altri particolari motivi.

L'amministrazione, altresì, potrà variare la data degli esami stessi per motivi di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati assistenti idraulici in prova, nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: Stammati

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 76

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma

Il sottoscritto . . nato il . . a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di assistente idraulico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .;

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente im-

piego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . in data . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .
Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito di quelle indicate all'art. 1 del bando di concorso.

(1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(4991)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a posti nella organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 211600 in data 8 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 6 Finanze, foglio n. 38, col quale sono stati indetti concorsi, per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i posti nell'organico della banda della guardia di finanza in atto vacanti o che si renderanno tali prima dell'epoca in cui i concorsi stessi saranno ultimati;

Ritenuto che è interesse dell'amministrazione riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde assicurare una più vasta selezione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 211600 in data 8 gennaio 1976, è riaperto fino a tutto il 15 maggio 1976.

Art. 2.

La visita medica, già fissata dall'art. 10 del citato decreto n. 211600, a far tempo dal giorno 26 aprile 1976, avrà inizio dal giorno 15 giugno 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 99

(5039)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto della corte di appello di Bologna, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5035)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5036)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto della corte di appello di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Catania, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5037)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto della corte di appello di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centouno posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto della corte di appello di Firenze, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5038)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova per le esigenze dei compartimenti di Verona e Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1674, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 373, avrà luogo il giorno 16 maggio 1976, alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Verona:

1) istituto magistrale «G. Montanari», vicolo Stimate, 4;
2) istituto tecnico industriale «G. Ferraris», via del Pontiere, 40;
3) istituto tecnico per geometri «Cangrande della Scala», corso Porta Nuova, 66;
4) istituto tecnico commerciale «A.M. Lorgna», via Cà di Cozzi, 39;
5) istituto tecnico commerciale «A.M. Lorgna», sezione staccata di Borgo Trieste, via Girolamo della Corte, 9;
6) istituto tecnico agrario «A.M. Bentegodi», via San Giacomo, 5.

Sede di Roma:

1) liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
2) istituto professionale per il commercio « Pietro della Valle », viale Manzoni, 47;
3) istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna, 255;
4) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
5) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo ». via Cavour, 258;
6) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
7) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
8) istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
9) liceo scientifico « I. Newton », viale Manzoni, 47.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;
3) liceo ginnasio « Dante Alighieri », via Giustiniano, 3;
4) scuola media « Dante Alighieri », via Giustiniano, 7;
5) istituto tecnico « A. Volta », via Monte Grappa, 1;
6) scuola media « A. Manzoni », via Ugo Foscolo, 13;
7) scuola media « Fratelli Fonda Savio », via G. Pascoli, 14.

(5042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di direttore di laboratorio, carriera direttiva, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di direttore di laboratorio, carriera direttiva.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all'ente entro quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(4937)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 15 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del 27 novembre 1975, con il quale il professor Renzo Fratticci, membro aggiunto, per le lingue francese e spagnolo, della commissione sopra citata, ha comunicato la rinuncia all'incarico per motivi di salute;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire il predetto membro aggiunto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971 n. 1031;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa Luisetta Maria Scrofani è nominata membro aggiunto per le lingue francese e spagnolo della commissione esaminatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione del prof. Renzo Fratticci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1976
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 14

(4228)

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a trentotto borse di studio in tema di malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 171, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli, a trentotto borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia;

Visto il successivo decreto ministeriale del 3 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le operazioni della commissione con le distinte graduatorie di merito formulate dalla stessa nella seduta dell'11 gennaio 1975 e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte nella seduta dell'11 gennaio 1975 dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di trentotto borse di studio in tema di malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia, di cui al decreto in data 28 dicembre 1973, citato nelle premesse.

Art. 2.

Sono approvate le distinte graduatorie di merito formulate dalla commissione medesima nella predetta seduta.

Art. 3.

Sono dichiarati vincitori i candidati nell'ordine appresso indicato:

Per i tumori:

Cavallero Anna	punti	4,000
Pianca Clotilde	»	3,654
Antonaci Alfredo	»	3,078
Maceratini Riccardo	»	3,058
Crinò Lucio	»	2,000
Caselli Giovanni	»	—
Albertoni Francesco	»	—
Casaglia Patrizia	»	—

Per le malattie reumatiche:

De Vito Francesco	punti	2,500
Dolcino Gabriella	»	1,000

Per le malattie cardiovascolari:

Restivo Maria Luisa	punti	12,288
Pennarola Raffaele	»	11,017
Floris Bruno	»	8,000
Fioretti Paolo	»	2,241
Di Gianfrancesco Rosa	»	—
Pellas Elisa	»	—
Cocchieri Maurizio	»	—
Parlapiano Nicola	»	—
Di Maio Fernando	»	—

Per il diabete:

Noacco Claudio	punti 5,550
Cremmo Marina	» —
Villani Roberto	» —
Di Mario Umberto	» —

Per la fibrosi cistica:

Martini Mauri Mauro	punti 8,500
Manciotti Carla Maria	» 2,150
Gargani Gianfranco	» 2,000
Quattrucci Serena	» 0,100
Ratto Sandra	» —
Giovane Anna Loredana	» —
Govoni Edmondo	» —
Pellegrini Lucia	» —
Boldrini Antonio	» —

Per le microcitemie:

Murgia Fabrizio	punti —

Per la tossicosi da stupefacenti:

Filibeck Umberto	punti —
Donzelli Giampaolo	» —

Per la epilessia:

Della Giustizia Elvio	punti 1,000

Per l'emofilia:

Musso Roberto	punti 3,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 332

(4938)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a trentotto borse di studio in tema di malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 171, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli, a trentotto borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1975, con il quale sono state approvate le distinte graduatorie di merito formulate dalla commissione medesima nella seduta dell'11 gennaio 1975 e sono stati dichiarati i vincitori delle borse di studio di che trattasi;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Lucia Pellegrini, vincitrice di una borsa di studio nel campo della fibrosi cistica, ha comunicato di rinunciare alla borsa medesima per motivi di lavoro;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato bando di concorso, di poter attribuire la borsa di studio resasi disponibile al dott. Giorgio Benaglia classificatosi al decimo posto nella graduatoria degli idonei nel settore della fibrosi cistica;

Decreta:

Si dichiara il dott. Giorgio Benaglia vincitore di una borsa di studio nel campo della fibrosi cistica.

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 103

(4939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3626 del 30 luglio 1972, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni dell'assessorato alla sanità della regione Calabria, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è sostituita come segue:

Presidente:

Crea dott. Luciano, funzionario della carriera direttiva della regione Calabria.

Componenti:

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;
Lamantea prof. Antonio, primario chirurgo, ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Lanucara prof. Pasquale, primario medico, ospedale « Morelli » di Reggio Calabria;
Pani dott. Salvatore, vice prefetto di Reggio Calabria;
Borzumati dott. Vittorio, medico condotto di Catona di Reggio Calabria.

Segretario:

Scali dott. Mario, funzionario della carriera direttiva della regione Calabria.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove si svolgeranno anche le prove di esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Reggio Calabria, addì 16 febbraio 1976

Il medico provinciale: LANIA

(4943)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale

In esecuzione della deliberazione commissariale 13 marzo 1976, n. 91, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (da versarsi sul c/c postale n. 12391009 - Servizio di tesoreria dell'ente - Banca di Marino).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(4947)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di radiologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ematologia;
due posti di aiuto e sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;
due posti di assistente di malattie infettive;
sei posti di assistente di chirurgia generale;
cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di oculistica;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(4997)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria - tel. 21104.

(4998)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattordici posti di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (da versare al tesoriere dell'ente - Banco di Napoli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via A. Cardarelli, 9.

(4949)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia presso il policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71.

(4944)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(4999)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI CONSELICE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica con funzioni di capo servizio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica con funzioni di capo servizio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Conselice (Ravenna), via Garibaldi, 33.

(4994)

OSPEDALE «A. M. SGOBBA» DI NOCI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

In esecuzione della deliberazione commissariale 28 gennaio 1976, n. 9, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(4995)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica;
sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiochirurgia;
tre posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
sei posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di neurochirurgia;
sette posti di assistente di oncologia;
tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di pneumologia;
cinque posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna, via Castiglione, 29.

(4996)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 febbraio 1976, n. 150, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4946)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

(4945)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. **54.**

Approvazione dello statuto della comunità montana della Valle Roveto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana della Valle Roveto nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1975

DE CECCO

(*Omissis*).

(4385)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. **55.**

Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione fino a 3.000 abitanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misura dell'indennità

A decorrere dal 1° luglio 1975 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato, in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.
Modalità presentazione domande

Le domande previste dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun biennio, devono essere corredate da un certificato del sindaco che previ idonei accertamenti, attesti la consistenza della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

Art. 3.
Decisioni della commissione

La commissione di cui alla legge regionale 29 luglio 1974, n. 26, delibera, sulla base della documentazione prodotta, in ordine al diritto all'indennità e alla misura di essa, nonchè al diritto del contributo spettante ai comuni gestori o alla misura di esso, entro il 15 giugno del primo anno di ciascun biennio.

La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa alla giunta regionale e al comune interessato entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

Art. 4.
Modalità di liquidazione

L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte posta a carico del bilancio del comune nella misura prevista dallo art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221, grava sul bilancio della Regione.

L'onere del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio della Regione.

La liquidazione delle indennità di residenza per la quota a carico della Regione e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Per la liquidazione della indennità e del contributo di cui al precedente comma, la giunta regionale provvede ad assegnare ai medici provinciali i fondi occorrenti con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23.

I titolari degli uffici trasmettono, a liquidazione effettuata, i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

Art. 5.
Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40, in quanto applicabili.

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui al precedente art. 3, intese ad ottenere l'aumento della indennità di residenza attualmente in godimento, devono essere inoltrate entro il 31 luglio 1975.

Il certificato del sindaco deve attestare la popolazione presente al 30 giugno 1975 nelle località interessate.

Il semestre 1° luglio-31 dicembre 1975 non viene computato nel biennio ai fini della presentazione delle domande successive a quella di cui al secondo comma.

Art. 6.
Onere finanziario

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 68.000.000 per l'anno 1975, si provvede con i fondi stanziati al cap. 666 denominato: « Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, ecc. » del bilancio di previsione 1975, già iscritto in L. 160.000.000 e che viene aumentato della somma occorrente di L. 68.000.000 mediante contestuale e corrispondente riduzione del cap. 702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pel corrente esercizio, denominato: « spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private, di beneficenza, ecc. ».

Per gli esercizi successivi, sarà provveduto con i fondi iscritti nei capitoli di spesa dei preventivi di pertinenza.

Art. 7.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 56.

Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Delega

In attuazione dei principi posti dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 10 dello statuto regionale e in attesa che venga disciplinata organicamente la delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali sub-regionali, sono delegate alle province della Regione le funzioni amministrative concernenti le materie di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.
Beneficenza pubblica

In materia di beneficenza pubblica sono oggetto della delega:

a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità dei minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

b) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori.

Art 3.
Istruzione artigiana e professionale

In materia di istruzione artigiana e professionale sono oggetto della delega:

a) i corsi di addestramento professionali di cui all'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) e all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili.

Art. 4.

Assistenza scolastica

In materia di assistenza scolastica sono oggetto della delega:

a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;

b) il trasporto gratuito e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;

d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di studio limitatamente alle sole conferme, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;

f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare gli alunni meritevoli nella prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma;

h) le attribuzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 5.

Viabilità

In materia di viabilità la delega riguarda le strade costituenti la viabilità locale e provinciale.

Art. 6.

Caccia e pesca nelle acque interne

In materia di caccia e di pesca nelle acque interne sono oggetto della delega:

a) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento;

b) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura e il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

c) gli incentivi nella materia della caccia e della pesca nelle acque interne.

Art. 7.

Direttive

La funzione di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitata dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Ove le province non adempiono al regolare espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e le commissioni consiliari competenti, si sostituisce nell'adempimento dei relativi atti alle amministrazioni stesse.

Art. 8.

Strutture operative

Per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, le province possono avvalersi delle strutture operative della Regione.

La giunta regionale, sentito il consiglio del personale, delibera sulle richieste di cui al precedente comma.

Art. 9.

Ripartizione dei fondi

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, ripartisce annualmente, nell'ambito delle norme che regolano l'esercizio finanziario, i fondi occorrenti allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge, tenuto conto della popolazione complessiva residente, nonchè della superficie territoriale di ciascuna provincia.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 57.

Concessione di contributi agli enti locali per il pagamento di compensi per revisione di prezzi contrattuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo provvede alla concessione, nell'anno 1975, di contributi costanti trentacinquennali a comuni, provincie ed altri enti pubblici per il pagamento di compensi derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche eseguite anteriormente al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e per le quali lo Stato non aveva autorizzato le relative concessioni del contributo.

Art. 2.

La misura del contributo e le modalità di concessione sono quelle stabilite dalla legge di finanziamento delle opere cui la revisione prezzi si riferisce. L'ammontare della spesa ammissibile a contributo viene determinata ai sensi delle norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche dello Stato, previa verifica degli elaborati revisionali da parte dell'ufficio tecnico regionale competente per territorio.

Art. 3.

Gli enti anzidetti, che richiedono il contributo di cui ai precedenti articoli, debbono inoltrare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza alla giunta regionale d'Abruzzo, assessorato ai lavori pubblici, corredandola della deliberazione consiliare nella quale, tra l'altro, devono essere specificati i mezzi con i quali faranno fronte al pagamento (con risorse del proprio bilancio oppure con mutuo da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti, con altro istituto di credito, azienda o con privati).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000 per anno dal 1975 al 2009, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Lo stanziamento della partita « Interventi in materia di assistenza tecnica in agricoltura », iscritto nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1975, è ridotto di L. 100.000.000.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 58.

Compensi ed indennità spettanti ai componenti delle commissioni e dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri e norme sul collegio dei revisori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di enti ospedalieri spetta un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, non superiore ai seguenti limiti:

concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia, aiuti ospedalieri, vice direttori sanitari, vice direttori amministrativi, capi ripartizione: L. 150.000;

concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori, personale amministrativo della carriera direttiva: L. 100.000;

concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, capo-sala, direttore didattico, personale tecnico di laboratori d'indagine, diagnesi e terapia, personale di assistenza diretta, assistenti sociali e qualifiche equiparate: lire 70.000;

concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva e qualifiche equiparate: L. 40.000.

I compensi di cui al precedente comma sono ridotti del 25 % qualora trattisi di concorsi interni.

Art. 2.

Ai componenti di commissioni consultive nominate dalle amministrazioni ospedaliere, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti di enti ospedalieri, spetta un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente, entro il termine massimo di L. 15.000 per ogni seduta e comunque non superiore a L. 120.000 per la durata dell'intero incarico.

Art 3.

A tutti i componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale dello Stato secondo le tabelle di corrispondenza in vigore presso le singole amministrazioni ospedaliere.

Agli amministratori di enti ospedalieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai componenti delle commissioni che non siano pubblici dipendenti è corrisposto:

a) il rimborso delle spese di viaggio;

b) il rimborso delle altre spese sostenute fino ad un limite massimo di L. 15.000 giornaliere.

Art. 4.

Ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri spetta una indennità di funzione nella seguente misura:

Enti ospedalieri:

a) con oltre n. 1500 posti letto:

al presidente	L. 340.000	mensili
ai consiglieri	» 110.000	»

b) dai n. 1001 a n. 1500 posti letto:

al presidente	L. 300.000	mensili
ai consiglieri	» 100.000	»

c) da n. 801 a n. 1000 posti letto:

al presidente	L. 260.000	mensili
ai consiglieri	» 90.000	»

d) da n. 601 a n. 800 posti letto:

al presidente	L. 240.000	mensili
ai consiglieri	» 80.000	»

e) da n. 401 a n. 600 posti letto:

al presidente	L. 200.000	mensili
ai consiglieri	» 70.000	»

f) da n. 201 a n. 400 posti letto:

al presidente	L. 160.000	mensili
ai consiglieri	» 60.000	»

g) fino a n. 200 posti letto:

al presidente	L. 120.000	mensili
ai consiglieri	» 50.000	»

Art. 5.

Il collegio dei revisori degli enti ospedalieri della regione Abruzzo è composto da tre rappresentanti della Regione nominati dalla giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, e da un rappresentante del Ministero del tesoro in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente e sulla regolarità dell'attività amministrativa. Vigila altresì sull'osservanza degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi posti dalla Regione all'ente ospedaliero ed esercita ogni altra funzione eventualmente attribuita al medesimo con legge regionale.

Il collegio dei revisori trasmette copia dei verbali delle proprie riunioni e fornisce, a richiesta, informazioni e relazioni al presidente dell'ente ospedaliero, all'organo regionale di controllo e al competente dipartimento della giunta regionale.

Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso mensile nella seguente misura:

Enti ospedalieri regionali:

al presidente	L. 75.000	mensili
ai componenti	» 50.000	»

Enti ospedalieri provinciali:

al presidente	L. 60.000	mensili
ai componenti	» 40.000	»

Enti ospedalieri di zona:

al presidente	L. 45.000	mensili
ai componenti	» 30.000	»

Art. 6.

Ai membri dei consigli di amministrazione e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno efficacia dall'11 luglio 1974.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. **59**.

Variazione al bilancio di previsione 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. **60**.

Rendiconto finanziario generale per gli esercizi 1972 e 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *agosto* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **61**.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 14 dello statuto, le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura.

Titolo I

INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA E L'ASSISTENZA TECNICA DEGLI OPERATORI AGRICOLI ORGANIZZATI IN FORME ASSOCIATIVE

Art. 2.

La Regione promuove, in armonia con l'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la professionalità degli operatori agricoli favorendo lo sviluppo di gruppi di giovani produttori e coimprenditori per lo svolgimento dei programmi pluriennali di attività promozionale, dimostrativa e di assistenza tecnica.

A tale scopo la Regione concede contributi ai gruppi di giovani coltivatori diretti, composti di almeno 10 giovani nei territori classificati montani, ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, di almeno 5 giovani e da non più di 5 altri coltivatori diretti, nonchè cooperative per la conduzione associata di imprese diretto-coltivatrici.

Ai fini della presente legge si intendono giovani coltivatori, i coadiuvanti o titolari di aziende diretto-coltivatrici, che non abbiano superato il 25° anno di età.

Art. 3.

Il contributo della Regione per la realizzazione del programma pluriennale di ogni singolo gruppo o cooperativa non può superare l'importo annuo di L. 1.500.000.

Ogni gruppo o cooperativa deve essere assistito da un tecnico agricolo, qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale.

Il tecnico non può prestare contemporaneamente assistenza a più di 4 gruppi.

Art. 4.

Qualora, per lo svolgimento da parte di gruppi di giovani dei programmi pluriennali di cui all'art. 2, sia necessario realizzare opere ed attrezzature di carattere promozionale e dimostrativo, può essere concesso a ciascun gruppo un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 10.000.000.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte degli uffici periferici del dipartimento agricoltura e foreste, dell'idoneità tecnico-economica delle opere ed attrezzature, anche in ordine alle finalità di cui all'art. 2, ed all'impegno del gruppo a destinarle, per almeno cinque anni, all'attività programmata, previa adesione documentata del proprietario del fondo.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) statuto del gruppo e atto costitutivo e statuto della cooperativa;

b) relazione illustrativa del programma pluriennale, per il gruppo e per la cooperativa, con la segnalazione del tecnico agricolo prescelto;

c) preventivo di spesa.

Art. 6.

Il consiglio regionale approva i singoli programmi di attività disponendo l'anticipazione del 50 % della spesa in rate semestrali. La liquidazione della rimanente quota è effettuata con delibera della giunta regionale, per i contributi di cui all'art. 2, all'inizio del secondo anno e sulla base della documentazione della precedente attività e, per i contributi di cui all'art. 4, dopo l'accertamento della fornitura e dell'esecuzione delle opere.

La vigilanza sull'attuazione dei programmi è esercitata dagli uffici periferici del dipartimento agricoltura e foreste.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 annui; spesa annua di pari importo è autorizzata per gli interventi di cui all'art. 4.

Titolo II

INCENTIVI PER L'ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E COMMERCIALE ALLE COOPERATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALLE COOPERATIVE DI CREDITO.

Art. 8.

La Regione concede alle cooperative ed ai loro consorzi aventi per scopo la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola, nonchè alle cooperative di credito e garanzia, finanziamenti pari al 95 % della spesa ammissibile destinati a contribuire alla spesa occorrente per una unità dirigente.

La Regione contribuisce, altresì, alle spese di gestione nella stessa percentuale.

Art. 9.

Ai fini del finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 8 le cooperative sono tenute a presentare domanda, corredata del programma e del preventivo di spesa, entro il 30 giugno di ogni anno al consiglio regionale che delibera l'approvazione delle iniziative e il contenuto finanziario.

Art. 10.

Le cooperative beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 8, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il finanziamento medesimo, dovranno presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta sulla base del programma e del preventivo precedentemente presentati, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla somma.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse, potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale del finanziamento concesso.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della domanda per ottenere il finanziamento di cui all'art. 8 è fissata al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 12.

E' autorizzata, per ogni esercizio finanziario la spesa di L. 150.000.000 per i contributi di cui all'art. 8.

Titolo III

FINANZIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE E ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI PIU RAPPRESENTATIVE DEI COLTIVATORI DIRETTI

Art. 13.

La Regione concede finanziamenti ordinari annuali, pari al 95 % della spesa ammissibile alle associazioni regionali delle cooperative operanti nell'Abruzzo facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela, giuridicamente riconosciute, per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola.

Tale finanziamento è corrisposto, per il 30 per cento, dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra le associazioni di cui al comma precedente e per il restante 70 per cento, da ripartirsi fra le stesse, in misura direttamente proporzionale al prodotto lordo desumibile dal bilancio, al numero complessivo dei soci, al numero delle cooperative agricole, comprese quelle di credito e garanzia, che risultino aderenti a ogni associazione da almeno un anno.

Art 14.

La Regione concede finanziamenti, pari al 95 % della spesa ammissibile alle associazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, nonchè alle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti, per lo svolgimento dei programmi ed iniziative di interesse regionale intesi a promuovere la cooperazione agricola e, in particolare, per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti, per la divulgazione dei principi cooperativi, per l'impianto e l'organizzazione di servizi tecnico-contabili e di assistenza alla gestione delle aziende cooperative.

Art. 15.

La Regione, nel quadro di una politica di incentivazione e di diffusione delle forme cooperative sostiene spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio, studi, indagini e ricerche;

la partecipazione a rassegne, esposizioni e concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e tirocinio;

la stampa, la propaganda cooperativa e premi scolastici;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione e alla divulgazione dei principi cooperativi anche nelle scuole;

l'organizzazione dei servizi che possono agevolare la gestione delle aziende cooperative.

Art. 16.

E' autorizzata per ogni esercizio finanziario la spesa di:

a) L. 50.000.000 per l'attività di assistenza prevista dall'art. 13;

b) L. 100.000.000 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 14 così suddivisi: L. 50.000.000 per le associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 13 e L. 50.000.000 per le organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti operanti nell'Abruzzo.

Art. 17.

Per gli interventi previsti dall'art. 15, è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per ogni esercizio finanziario.

Art. 18.

L'attuazione degli interventi di cui alla presente legge comporta l'onere complessivo annuale di L. 620.000.000, a partire dal 1975.

Al finanziamento della spesa relativa si provvede, per l'anno 1975, mediante riduzione di pari importo, del cap. 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1975.

La partita « interventi in agricoltura », iscritta nell'elenco numero 4 allegata al predetto bilancio, è ridotta di L. 620.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni del bilancio di previsione 1975.

In relazione allo svolgimento della gestione del bilancio per l'esercizio 1975 sarà fatto ricorso, ove e per quanto occorra, alla contrazione di apposito mutuo, per assicurare la copertura sostanziale degli interventi riferiti all'anno 1975.

Le modalità, le condizioni ed i presupposti contabili inerenti all'operazione del mutuo, eventualmente necessaria, di cui al precedente comma, saranno stabiliti con apposito provvedimento consiliare.

Con provvedimenti legislativi annuali, da emanarsi entro il 31 dicembre immediatamente antecedente agli anni di rispettiva pertinenza, saranno individuati i mezzi di finanziamento degli interventi successivi al 1975.

L'attuazione degli interventi riferiti ai periodi di cui al precedente comma è subordinata al preliminare reperimento, con le modalità di cui al comma stesso, delle fonti di finanziamento.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 giugno 1975

RICCIUTI

(4439)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761130)